



**DELIBERA N. 226/2020/CONS**

**ARCHIVIAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 8, COMMA 1, DEL  
REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE SULLE  
RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E PROCEDURE ATTUATIVE AI  
SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2003, N. 70, DI CUI ALLA  
DELIBERA N. 680/13/CONS**

**(PROC. N. 1164/DDA/EL - <http://personal-trainer-roma.it>)**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione del Consiglio del 28 maggio 2020;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” e, in particolare, l’art. 1, comma 6, lett. b), n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante “*Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*”;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante “*Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico*”, di seguito denominato anche *Decreto*;

VISTO, in particolare, l’art. 14 del *Decreto*, il quale dispone che l’autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d’urgenza, che il prestatore di servizi, nell’esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse;

VISTO, altresì, l’art. 17 del *Decreto*, il quale dispone, al comma 3, che “*Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall’autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l’accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l’accesso, non ha provveduto ad informarne l’autorità competente*”;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante “*Regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70*”, di seguito denominato anche *Regolamento*;

VISTO l’articolo 7 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “*Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” (convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132), come modificato, da ultimo, dall’articolo 117 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), ai sensi del quale “*Il Presidente e i componenti del Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all’articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni fino a non oltre i sessanta giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020*”;

VISTA la delibera n. 130/20/CONS recante “*Misure per garantire la celere conclusione dei procedimenti dell’Autorità nel periodo di emergenza COVID-19*” e, in particolare, l’articolo 1 che dispone che “*la sospensione dei termini di cui all’art. 103, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, non si applica ai procedimenti avviati dall’Autorità [...] per l’adozione di provvedimenti a tutela del diritto d’autore ai sensi agli articoli 8-bis, 9 e 9-bis del Regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica di cui alla delibera n. 680/13/CONS*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Con istanza DDA/2531, pervenuta in data 3 febbraio 2020 (prot. n. DDA/0000084), è stata segnalata dal sig. Davide Cacciola la presenza, sul sito internet <https://www.personal-trainer-roma.it>, di un’opera di carattere editoriale diffusa in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633. Il soggetto istante ha dichiarato di essere titolare dei diritti d’autore sull’opera suddetta, e di averla pubblicata sulla pagina internet <https://www.staiinforma.com/personal-trainer/personal-trainer-a-domicilio-roma/>.
2. Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell’istanza emerge che, alla pagina internet sopra indicata, è effettivamente presente una riproduzione dell’opera editoriale, diffusa in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 1), 12, 13, 16, 87 e 88, della citata legge n. 633/41.
3. Dalla visione del sito oggetto di istanza emerge che alla pagina *internet* sopra indicata è resa disponibile l’opera suddetta, in presunta violazione degli artt. degli artt. 1, comma 1, 2, comma 1, n. 1), 12, 13 e 16, della citata legge n. 633/41. Dalle verifiche condotte risulta altresì quanto segue:



- il sito internet oggetto di istanza, raggiungibile all'indirizzo e-mail [contact@personal-trainer-roma.it](mailto:contact@personal-trainer-roma.it), è stato verosimilmente registrato dalla società GiDiNet per conto della Blue Hat s.r.l., il cui indirizzo e-mail è [info@bluehat.it](mailto:info@bluehat.it)
  - i servizi di hosting risultano verosimilmente forniti dalla società Iomart Hosting Limited, il cui indirizzo di posta elettronica è [info@iomart.com](mailto:info@iomart.com); alla medesima società appaiono verosimilmente riconducibili anche i server che risultano essere localizzati a Leeds, in Inghilterra.
4. Con comunicazione dell'11 febbraio 2020 (prot. n. DDA/0000163), la Direzione contenuti audiovisivi dell'Autorità ha dato avvio al procedimento istruttorio n. 1164/DDA/EL relativo alla predetta istanza, rilevando che la stessa non risultava irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che dalle verifiche condotte emergeva la presunta violazione degli artt. 1, comma 1, 2, comma 1, n. 1), 12, 13 e 16 della legge n. 633 del 1941;
  5. Considerata la localizzazione all'estero dei *server* ospitanti il sito <http://personal-trainer-roma.it> oggetto dell'istanza, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento ai prestatori di servizi della società dell'informazione di cui all'art. 14 del *Decreto*, mediante pubblicazione sul sito *internet* dell'Autorità, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge n. 241/90, in ragione dell'elevato numero di destinatari, circostanza che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale. La comunicazione di avvio è stata altresì inviata agli indirizzi attraverso i quali è stato possibile stabilire un contatto con il soggetto richiedente il nome a dominio per il sito medesimo, alla società che verosimilmente risulta essere il fornitore di servizi di *hosting* e cui risultano riconducibili i *server* impiegati. Con la medesima comunicazione di avvio le parti sono state informate della possibilità di adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante;
  6. Nei termini fissati dall'art. 7, comma 4, del *Regolamento*, ovvero entro cinque giorni lavorativi decorrenti nel caso di specie dall'11 febbraio 2020, non sono state presentate, né dai prestatori di servizi di cui all'art. 14 del *Decreto* né da altri soggetti, controdeduzioni in merito al presente procedimento;
  7. Nei termini fissati dall'art. 7, comma 4, del *Regolamento*, ovvero entro cinque giorni lavorativi decorrenti nel caso di specie dall'11 febbraio 2020, non è stata presentata, né dai prestatori di servizi di cui all'art. 14 del *Decreto* né da altri soggetti, alcuna controdeduzione in merito al presente procedimento.
  8. Dai riscontri effettuati in corso di istruttoria sul sito oggetto di istanza, si evidenzia che alla pagina internet sopra citata è ancora accessibile l'opera oggetto di istanza a seguito della ricezione della comunicazione dell'avvio del procedimento.
  9. Non si ritiene, peraltro, che l'accesso a tali opere digitali sul medesimo sito, possa ritenersi giustificato alla luce del regime di eccezioni e limitazioni al diritto d'autore previsto dal Capo V, Sezione I, della legge n. 633/41.

CONSIDERATO che il citato art. 8, comma 2, del *Regolamento* pone tra i parametri di valutazione dell'organo collegiale ai fini dell'adozione del provvedimento ivi contemplato quelli di gradualità, proporzionalità e adeguatezza;

CONSIDERATO che nel caso di specie il soggetto istante ha segnalato opere di carattere editoriale diffuse in violazione del diritto d'autore alla pagina internet sopra citata, da parte di un sito di una palestra;

CONSIDERATO che la violazione accertata riguarda esclusivamente la diffusione di un'opera editoriale destinata ad una finalità descrittiva dell'attività offerta e per la quale è riconosciuta la tutela accordata dall'art. 87 della legge n. 633 del 1941, per cui l'adozione di un provvedimento di disabilitazione dell'accesso all'intero sito <http://personal-trainer-roma.it> non risulterebbe proporzionata dal momento che comporterebbe la cessazione dell'attività del sito consistente nella vendita on-line di abbigliamento e accessori;

RITENUTO, per l'effetto, che non sussistano le condizioni di cui all'art. 8, comma 2, del *Regolamento*;

UDITA la relazione del Presidente;

### **DELIBERA**

l'archiviazione degli atti.

Il presente provvedimento è comunicato al soggetto istante e ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 28 maggio 2020

IL PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE *f.f.*

Nicola Sansalone